ISTITUTO COMPRENSIVO 1° "D'ACQUISTO-LEONE"

VIA PASCOLI, s.n.c. – 80038 POMIGLIANO D'ARCO
Distretto n° 31 – C. F. 93076670632 – C. M. NAIC8G1003
Telefono e fax 081/3177304 – e mail NAIC8G1003@ISTRUZIONE.IT
Sito Web:www.ic1dacquistoleone.edu.it – posta certificata: NAIC8G1003@pec.istruzione.it

Circ. n.124

A tutto il personale docente e ATA in servizio nell'Istituto
Al Direttore S.G.A.
Al Registro Elettronico – Bacheca Disposizioni Permanenti
Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: Disposizioni relative alle assenze del personale a.s. 2026/27

Si forniscono con la presente a tutto il personale in indirizzo le disposizioni operative e i riferimenti normativi vigenti in materia di assenze dal servizio, permessi e ferie per l'anno scolastico 2026/2027.

1. ASSENZE PER MALATTIA, MODALITÀ DI COMUNICAZIONE, CERTIFICAZIONE E CONTROLLI

Le disposizioni sulle assenze per malattia fanno riferimento agli articoli ancora vigenti del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 (artt. 17 e 19), al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021 (in particolare art. 69), all'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché al D.M. 17 ottobre 2017, n. 206, alla sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023 e alle precisazioni operative contenute nel Messaggio INPS n. 4640 del 22/12/2023.

A1) Modalità di comunicazione dell'assenza

- **Tempistica e segreteria:** La comunicazione dell'assenza per malattia o della proroga di un evento già in corso deve essere effettuata da tutto il personale tramite fonogramma all'ufficio di segreteria a partire dalle ore 07:30 del giorno in cui si verifica l'assenza/proroga, indipendentemente dal turno di servizio osservato, indicando la presumibile durata.
- **Regolarizzazione sul RE:** Il dipendente dovrà confermare appena possibile l'assenza regolarizzando la richiesta sul Registro Elettronico (RE) e indicando il numero di protocollo univoco del certificato medico telematico (PUC).
- **Personale docente:** Sempre a partire dalle ore 07:30, il personale docente è tenuto ad avvisare contestualmente il coordinatore di plesso per consentire l'organizzazione tempestiva della vigilanza sulle classi/sezioni e la predisposizione delle sostituzioni.

A2) Certificazione medica

- **Trasmissione telematica obbligatoria:** Ai sensi dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, l'assenza per malattia è giustificata esclusivamente mediante certificato medico telematico inviato direttamente dal medico curante (medico di medicina generale o struttura sanitaria pubblica/convenzionata con il SSN) all'INPS, che lo rende disponibile all'amministrazione scolastica.
- **Certificati cartacei:** La presentazione di certificazione cartacea è ammessa in via del tutto residuale nei soli casi espressamente consentiti dalla normativa vigente (es. ricovero ospedaliero/pronto soccorso o oggettiva e comprovata impossibilità tecnica di trasmissione telematica).

A3) Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche

Ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il personale deve presentare richiesta al Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno 3 giorni (salvo comprovati casi di urgenza), optando per una delle seguenti modalità:

- **Permesso breve:** Da recuperare entro i due mesi successivi e subordinato alla possibilità di sostituzione senza oneri per l'amministrazione, in misura non superiore alla metà dell'orario giornaliero e per un massimo di 2 ore per i docenti (art. 16 CCNL 2006/2009).
- **Permesso retribuito (personale docente):** Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009, giustificato con attestazione di presenza rilasciata dal medico o dalla struttura (anche privata) in cui è stata svolta la prestazione, ovvero mediante autocertificazione.
- **Permessi specifici per visite, terapie e prestazioni diagnostiche (solo personale ATA – art. 69 CCNL 2019/2021):** Fruibili su base oraria o giornaliera nel limite massimo di 18 ore per anno scolastico (comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro), riproporzionate in caso di part-time. Ai fini del comporto, 6 ore di permesso corrispondono convenzionalmente a una giornata intera; in caso di fruizione giornaliera si applica la decurtazione economica dei primi 10 giorni prevista dall'art. 71 del D.L. 112/2008. L'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza (anche cartacea) con indicazione dell'orario.
- **Imputazione ad assenza per malattia:** Qualora la visita o prestazione diagnostica sia concomitante con una situazione di incapacità lavorativa in atto, l'assenza è imputata a malattia e giustificata mediante certificazione medica telematica (o attestazione di presenza nei casi ammessi dall'art. 55-septies D.Lgs. 165/2001). Per cicli di terapie ricorrenti comportanti incapacità lavorativa è sufficiente un'unica certificazione del medico curante con il calendario delle sedute, seguita dalle singole attestazioni di effettuazione.

A4) Fasce di reperibilità e controllo della malattia

- **Fasce orarie:** In attuazione della sentenza TAR Lazio n. 16305/2023 e del Messaggio INPS n. 4640/2023, le fasce di reperibilità per le visite fiscali del personale scolastico sono fissate dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi, le domeniche e i festivi.
- **Allontanamento dal domicilio:** Anche in presenza di autorizzazione del medico curante a uscire, il dipendente che debba assentarsi dal domicilio comunicato durante le fasce di reperibilità per visite mediche, accertamenti specialistici indifferibili o altri giustificati motivi deve darne preventiva comunicazione alla segreteria e produrre idonea documentazione giustificativa (inclusa l'attestazione oraria rilasciata dal medico di base in caso di visita ambulatoriale).

- **Esclusioni dall'obbligo di reperibilità (D.M. 206/2017, art. 4):** Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti la cui assenza sia eziologicamente riconducibile a:
  a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  b) causa di servizio riconosciuta ascrivibile alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981;
  c) stati patologici sottesi o connessi a una situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. A tal fine l'interessato deve aver depositato la relativa documentazione medica e dichiarare, all'atto della comunicazione, che l'assenza è riconducibile a tali fattispecie.

A5) Trattamento economico e periodo di comporto

- **Decurtazione primi 10 giorni (art. 71, comma 1, D.L. 112/2008):** Per i primi 10 giorni di ogni evento morboso (considerando la proroga continuativa come evento unico) viene operata la trattenuta del trattamento economico accessorio, fatte salve le assenze dovute a infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL, causa di servizio riconosciuta, ricovero ospedaliero/day hospital (e convalescenza post-ricovero senza soluzione di continuità) o patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- **Personale a tempo indeterminato (art. 17 CCNL 2006/2009):** Conservazione del posto per 18 mesi nel triennio precedente l'ultimo episodio morboso (retribuzione al 100% per i primi 9 mesi, al 90% per i successivi 3 mesi, al 50% per gli ultimi 6 mesi), prorogabili su richiesta e previo accertamento medico-collegiale di ulteriori 18 mesi senza assegni in casi particolarmente gravi.
- **Personale a tempo determinato (art. 19 CCNL 2006/2009):** Per incarichi annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), conservazione del posto fino a 9 mesi nel triennio scolastico (100% nel 1° mese, 50% nel 2° e 3° mese, senza assegni per i restanti mesi). Per supplenze brevi e temporanee, conservazione del posto nei limiti della durata del contratto fino a un massimo di 30 giorni per anno scolastico retribuiti al 50%.

A6) Infermità causata da colpa di un terzo

In caso di assenza per malattia dovuta ad accertata responsabilità di un terzo (es. incidenti stradali o infortuni causati da terzi), il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione alla segreteria indicando le generalità del responsabile e delle compagnie assicurative coinvolte, al fine di consentire all'amministrazione l'azione di rivalsa per il recupero delle retribuzioni erogate e dei relativi oneri riflessi.

2. PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI

La materia è regolata dagli artt. 15 e 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, dagli artt. 63 e seguenti del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

B1) Tipologie e durata

- **Motivi personali o familiari:** 3 giorni retribuiti per anno scolastico per il personale a tempo indeterminato e per il personale a tempo determinato con contratto al 31 agosto o al 30 giugno (art. 15, c. 2, CCNL 2006/2009 e art. 35, c. 12, CCNL 2019/2021), documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale assunto per supplenze brevi e temporanee spettano fino a 6 giorni all'anno non retribuiti (art. 19, c. 7, CCNL 2006/2009).
- **Concorsi ed esami:** 8 giorni retribuiti all'anno (compresi i giorni di viaggio) per il personale a tempo indeterminato; 8 giorni non retribuiti per il personale a tempo determinato.

- **Lutto:** 3 giorni retribuiti per evento (anche non consecutivi) per tutto il personale (a t.i. e a t.d.) in caso di perdita del coniuge/parte dell'unione civile, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
- **Matrimonio / Unione civile:** 15 giorni consecutivi retribuiti per tutto il personale (a t.i. e a t.d.), fruibili da una settimana prima a due mesi successivi alla data dell'evento (compatibilmente con la durata del contratto per il personale a t.d.).
- **Assistenza a persone con disabilità grave (art. 33, comma 3, L. 104/1992):** 3 giorni mensili retribuiti per tutto il personale (a t.i. e a t.d.), fruibili anche in maniera frazionata secondo le disposizioni contrattuali vigenti.
- **Congedi parentali e per malattia del figlio:** Regolamentati dal D.Lgs. 151/2001 e dalle disposizioni migliorative previste dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021.

B2) Modalità di presentazione e programmazione

- **Preavviso ordinario: come stabilito in sede di accordo sindacale di istituto**, al fine di garantire la regolarità del servizio didattico e amministrativo, le domande di permesso devono essere presentate tramite RE con un preavviso di norma non inferiore a 5 giorni e comunque, in caso di comprovata urgenza, non oltre le ore 07:45 del giorno di fruizione. I permessi retribuiti devono essere adeguatamente motivati e documentati, anche mediante autocertificazione.
- **Programmazione permessi L. 104/1992:** In conformità alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, salve comprovate situazioni di urgenza, il personale beneficiario è invitato a presentare all'inizio di ciascun mese una programmazione mensile delle giornate di permesso, modificabile e, in caso di necessità, nelle 24 ore precedenti.

B3) Disposizioni specifiche per il personale ATA e Docente

- **Personale ATA – Fruizione oraria (artt. 67 e 68 CCNL 2019/2021):** I permessi per motivi personali/familiari e i permessi ex L. 104/1992 possono essere fruiti anche a ore, nel limite rispettivamente di 18 ore annuali e 18 ore mensili. Per i permessi per motivi personali fruiti per l'intera giornata l'incidenza sul monte ore è convenzionalmente pari a 6 ore; per i permessi ex L. 104/1992 si computa l'orario di servizio effettivamente previsto nella giornata.
- **Personale Docente – Estensione ferie per motivi personali (art. 15, comma 2, CCNL 2006/2009):** In aggiunta ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, il personale docente può fruire dei 6 giorni di ferie durante l'attività didattica.

3. FERIE

- **Durata e fruizione ordinaria (art. 13 CCNL 2006/2009 e art. 38 CCNL 2019/2021):** Il personale ha diritto a 32 giorni lavorativi di ferie per anno scolastico (30 giorni nei primi 3 anni di servizio a qualunque titolo). Il personale docente fruisce delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche stabiliti dal calendario scolastico regionale. Durante l'attività didattica è consentita la fruizione fino a 6 giorni, subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi (salvo quanto previsto al punto B3).
- **Personale a tempo determinato (art. 1, commi 54-56, L. 228/2012 e D.L. 95/2012, art. 5, comma 8):** Il personale a t.d. con contratto fino al 30 giugno o per supplenze brevi è formalmente invitato a presentare richiesta di fruizione delle ferie spettanti nei periodi di sospensione delle lezioni ricadenti nella durata del contratto (es. festività natalizie, pasquali o giorni non impegnati in scrutini, esami e attività collegiali). In conformità alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, i giorni di ferie fruibili durante tali periodi e non richiesti dal dipendente saranno detratti dall'eventuale indennità sostitutiva di fine rapporto. Il DS ad inizio anno provvede con apposita circolare ad invitare i docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni

nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

4. PERMESSI BREVI E ASSENZE DALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI

- **Permessi brevi (art. 16 CCNL 2006/2009):** Compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, entro il limite annuo dell'orario settimanale di insegnamento per i docenti e di 36 ore annue per il personale ATA. La richiesta va inoltrata sul RE e comunicata al coordinatore di plesso. Il recupero deve avvenire entro i due mesi successivi; in caso di mancato recupero imputabile al dipendente si procede alla trattenuta della corrispondente retribuzione. Per i docenti di scuola primaria, i permessi fruiti durante la programmazione settimanale si recuperano in attività didattica.
- **Assenze dalle attività funzionali all'insegnamento (art. 44 CCNL 2019/2021):** Eventuali richieste di esonero dalla partecipazione alle riunioni previste dal Piano Annuale delle Attività (o dalla programmazione settimanale nella scuola primaria) devono pervenire prima dell'inizio della seduta ed essere motivate da comprovate ragioni di forza maggiore (malattia, visite mediche indifferibili, gravi motivi personali/familiari), opportunamente documentate. I permessi brevi fruiti in coincidenza con attività collegiali pomeridiane sono recuperati secondo il criterio stabilito dalla contrattazione/regolamento d'istituto.

Si invita tutto il personale in servizio ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni. Eventuali aggiornamenti derivanti da sopravvenute modifiche normative o contrattuali saranno tempestivamente comunicati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Rubinacci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993)